

◆ STATUTO ◆

Testo approvato dal Ministero dell'Economia delle Finanze in data 23/11/2015

INDICE

Titolo I – Costituzione – Scopi – Sede – Durata	1
Articolo 1 – Origine, denominazione, sede e durata	1
Articolo 2 – Natura e disciplina	1
Articolo 3 – Finalità e settori di intervento	1
Articolo 4 – Attività istituzionale	1
Titolo II – Patrimonio	3
Articolo 5 – Costituzione e amministrazione del patrimonio	3
Articolo 6 – Partecipazioni	4
Articolo 7 – Formazione delle rendite e copertura delle spese	4
Articolo 8 – Destinazione delle rendite	5
Titolo III – Organi	5
Articolo 9 – Organi della Fondazione	5
Articolo 10 – Requisiti di onorabilità	7
Articolo 11 – Cause generali di incompatibilità e ineleggibilità	7
Articolo 12 – Conflitto di interessi	9
Articolo 13 – Cause di sospensione e decadenza dalle cariche	9
Articolo 14 – Indennità e compensi	10
Articolo 15 – Consiglio di indirizzo – Composizione e sua costituzione	11
Articolo 16 – Consiglio di indirizzo - Competenze	13
Articolo 17 – Consiglio di indirizzo – Riunioni e deliberazioni	14
Articolo 18 – Consiglio di indirizzo – Durata in carica	16
Articolo 19 – Consiglio di indirizzo – Dimissioni, sospensione e decadenza	16
Articolo 20 – Presidente – Nomina	16
Articolo 21 – Presidente - Funzioni	16
Articolo 22 – Presidente – Sospensione, decadenza, revoca e dimissioni	17
Articolo 23 – Consiglio di amministrazione – Composizione, nomina, durata	18
Articolo 24 – Consiglio di amministrazione – Dimissioni, sospensione e decadenza	18
Articolo 25 – Consiglio di amministrazione – Poteri e competenze	19
Articolo 26 – Consiglio di amministrazione – Funzionamento, adunanze e deliberazioni	20
Articolo 27 – Collegio Sindacale – Composizione, nomina durata, funzioni decadenza e sosp.	21
Articolo 28 – Segretario generale – Nomina, funzioni, sospensione, decadenza	22
Articolo 29 – Proroga degli Organi	23
TITOLO IV – Bilancio e scritture contabili	23
Articolo 30 – Esercizio finanziario, scritture contabili	23
Articolo 31 – Bilancio	24
TITOLO V – Norme finali e transitorie	24
Articolo 32 – Scioglimento e liquidazione della Fondazione	24
Articolo 33 – Disposizione transitorie	25
Articolo 34 – Norma di chiusura	25

TITOLO I – COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE – DURATA

ART. 1

(Origine, denominazione, sede e durata)

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - o, in forma abbreviata, Fondazione Carige - di seguito denominata Fondazione, trae origine dalla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
2. Essa trova le proprie radici storiche nella predetta Cassa di Risparmio fondata il 18 marzo 1846 dal Monte di Pietà di Genova, a sua volta istituito dal Doge della Repubblica di Genova con decreto 10 marzo 1483.
3. La Fondazione ha sede in Genova ed ha durata illimitata.

ART. 2

(Natura e disciplina)

1. La Fondazione è persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, che recepisce il contenuto del Protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, nonché quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 461, nonché dal D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni e si informa ai criteri e principi contenuti nella Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI.

ART. 3

(Finalità e settori di intervento)

1. La Fondazione ha per scopo esclusivo il perseguimento di fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
2. La Fondazione indirizza la propria attività nei settori ammessi, quali indicati dall'art. 1, comma 1, lett. c-bis, del D.Lgs. 153/1999, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. Il Consiglio di indirizzo sceglie, nell'ambito dei settori ammessi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2 del Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 18/5/2004, n. 150, i settori rilevanti nei quali la Fondazione opera in via prevalente.
3. La Fondazione svolge la propria attività nelle province di Genova e Imperia e, con specifiche e motivate ragioni, anche al di fuori delle due citate province. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può anche operare in ambito regionale, nazionale e internazionale.

ART. 4

(Attività istituzionale)

1. La Fondazione svolge la propria attività libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, la Fondazione opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi

programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza, senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza, ma nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

2. La Fondazione, nel perseguire l'efficienza e l'economicità della gestione, valuta il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni. Può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe, nonché procedere ad una fusione con altri Enti.
3. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione stessa, ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.
4. Non è consentito alla Fondazione l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.
5. La Fondazione nella sua attività assicura il rispetto della disposizione di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul Volontariato), in conformità alle norme emanate dall'Autorità di Vigilanza.
6. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali come definite dall'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; non è comunque consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.
7. Gli investimenti nelle imprese e negli enti strumentali sono realizzati utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
8. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti, a condizione che essi non siano destinati a specifici scopi non coerenti con quelli della Fondazione; può inoltre promuovere la raccolta di risorse destinate agli scopi della Fondazione secondo modalità coerenti con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro.
9. L'attività istituzionale della Fondazione è disciplinata da apposito Regolamento interno, approvato dal Consiglio di indirizzo su proposta del Consiglio di amministrazione, reso pubblico sul sito internet, che stabilisce i criteri e le modalità con i quali attuare gli scopi statutari, onde assicurare la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi.
10. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

TITOLO II - PATRIMONIO

ART. 5

(Costituzione e amministrazione del patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari; esso è impiegato in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro operante secondo i principi di trasparenza e moralità, così come disposto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 153/99, al fine di generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito Regolamento, definito in coerenza con i contenuti dell'articolo 2, commi 3, 5 e 6 e degli articoli 3 e 4 del Protocollo d'intesa reso pubblico sul sito Internet della Fondazione.
2. La sua gestione osserva i seguenti principi generali:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività ed aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata ad ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
3. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.
4. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale e si incrementa per:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza;
 - b) accantonamenti alla riserva per l'integrità del patrimonio nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
 - c) plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 - d) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate, per volontà del testatore o del donante, ad accrescimento del patrimonio.
5. La Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari - ivi comprese l'assunzione di finanziamenti e relative garanzie, nel rispetto dei limiti indicati al successivo comma 4 del presente articolo 5 - necessarie, opportune e strumentali per il conseguimento degli scopi statutari nei limiti di legge e dello Statuto, operando nel rispetto di principi di economicità della gestione, osservando criteri prudenziali di rischio.

6. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale, secondo l'ultimo bilancio approvato.
7. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.
8. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzabili dalla Fondazione esclusivamente con finalità di copertura oppure allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo 5 nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa.
9. Il bilancio dell'esercizio fornisce informazioni riepilogative di natura qualitativa e quantitativa relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

ART. 6

(Partecipazioni)

1. Gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, devono essere trasmessi all'Autorità di Vigilanza, dando nel contempo espressamente conto che i suddetti patti non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 153/1999.
2. Sono altresì trasmessi all'Autorità di Vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art.6, comma 2, del D.Lgs. 153/1999.
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate entro cinque giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica.

ART. 7

(Formazione delle rendite e copertura delle spese)

1. La Fondazione svolge le proprie attività con:
 - a) i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e le erogazioni previste da specifiche norme di legge. In particolare, le spese di funzionamento, ivi inclusi i compensi degli organi statutari, devono possedere, laddove

possibile, un sistema di flessibilità che consenta le eventuali e necessarie rimodulazioni degli stessi sulla base delle dimensioni patrimoniali ed erogative della Fondazione;

- b) gli eventuali avanzi di gestione;
- c) gli eventuali utilizzi del fondo per la stabilizzazione delle erogazioni di cui all'Atto di Indirizzo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001;
- d) gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- e) i redditi derivanti dall'eventuale esercizio delle imprese strumentali;
- f) ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.

ART. 8

(Destinazione delle rendite)

1. La Fondazione destina, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le proprie rendite secondo il seguente ordine:
 - a) spese di funzionamento;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il cinquanta per cento del residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai settori di rilevanti di cui all'art. 3, comma 2;
 - e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;
 - f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. La Fondazione non distribuisce né assegna quote di utili, di beni costituenti il patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli amministratori e ai dipendenti, in aggiunta alle retribuzioni e alle indennità e compensi previsti dall'art. 14, definiti in conformità alle disposizioni di legge.
3. La Fondazione impiega l'avanzo di esercizio esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali e per preservare il valore del proprio patrimonio.
4. Le politiche di spesa sono correlate con gli obiettivi di mantenimento del patrimonio e stabilizzazione dei flussi erogativi in un orizzonte pluriennale.
5. Il Consiglio di indirizzo può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare per quanto possibile un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare la volatilità dei mercati.

TITOLO III – ORGANI

ART. 9

(Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di indirizzo;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Collegio sindacale;
 - e) il Segretario generale.
2. Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio sindacale vigila affinché non si creino confusioni di ruoli e responsabilità.
 3. Nella composizione degli Organi collegiali si dovrà prevedere la presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori di operatività come previsto dall'art. 4, c. 1, lett. f., del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 con l'applicazione altresì del principio della parità di genere e del pluralismo.
 4. La Fondazione opera per garantire la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina trasparenti e funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente.
 5. Nella nomina e nella designazione dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti del Consiglio di indirizzo, del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono disciplinate da apposito Regolamento, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel Regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli Organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure. Il Regolamento viene reso pubblico sul sito Internet della Fondazione.
 6. Le cariche negli Organi statutari, ivi compreso il Presidente, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo di appartenenza; non è computato il mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto, purché la cessazione anticipata del mandato sia dipesa da causa diversa dalle dimissioni volontarie. In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato "parziale" (i.e. di durata inferiore a quella statutariamente prevista). Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.
 7. I componenti degli organi devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza o, per quanto attiene al Segretario generale, del Consiglio di amministrazione, tutte le situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità e della sussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite

dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, assumere i provvedimenti previsti negli articoli successivi a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

8. In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al comma precedente, l'interessato risponde verso la Fondazione del danno eventualmente cagionato.
9. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, le cause di incompatibilità sopravvenute, accertate con delibera dell'organo di appartenenza, se non eliminate entro trenta giorni dalla data di tale delibera, divengono cause di decadenza.

ART. 10

(Requisiti di onorabilità)

I componenti degli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, con la specificazione che i requisiti di onorabilità devono intendersi quali requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 153/99. Non possono in ogni caso quindi ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:

- a) non siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni;
- b) siano incorsi in una delle situazioni impeditive e/o versino nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche previste dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni.

ART. 11

(Cause generali di incompatibilità e ineleggibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:
 - a) il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, del Presidente, dei componenti il Consiglio di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e del Segretario generale;
 - b) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate o partecipate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
 - c) i componenti degli organi di amministrazione, di controllo, della direzione generale e i dipendenti in servizio della società bancaria conferitaria e di sue società controllate o partecipate. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;
 - d) coloro che ricoprano incarichi esecutivi, locali e nazionali, in partiti politici;
 - e) i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo dei soggetti ed enti ai quali spettino, in base allo Statuto, poteri di designazione dei componenti degli Organi della Fondazione, ovvero che siano legati ai medesimi soggetti ed enti da un rapporto di dipendenza o di collaborazione anche a tempo determinato, esclusi quelli derivanti da specifici incarichi professionali e i docenti universitari

che non esercitano funzioni di rappresentanza legale, di amministrazione o di controllo presso l'ente cui è attribuito il potere di designazione;

- f) coloro che ricoprono cariche negli organi statuari di altre fondazioni di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
 - g) gli amministratori delle organizzazioni destinatarie degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
 - h) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile, ad esclusione di quelli istituiti dalla Fondazione e nei quali la medesima detenga partecipazioni di controllo o ai quali sia collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 - i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
 - l) coloro che siano membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo, o che ricoprono la carica di Presidente di Giunta Regionale, di Sindaco di Città metropolitana, di consigliere o assessore regionale, di consigliere metropolitano, nonché di Sindaco e di consigliere o assessore comunale;
 - m) coloro che ricoprono la carica di Presidente o componente di consigli circoscrizionali, Presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi tra enti locali territoriali, Presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei comuni, Presidente o consigliere di amministrazione di aziende speciali e di istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente e i componenti degli Organi delle Comunità montane;
 - n) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
 - o) coloro che siano membri della magistratura, ordinaria e speciale, intendendosi in quest'ultimo caso sia gli appartenenti ad organi di rilevanza costituzionale che gli appartenenti alla magistratura amministrativa.
2. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto o che siano candidati a ricoprire nei dodici mesi precedenti una delle cariche di cui alle lettere l) e m), del comma 1) del presente articolo.
 3. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nei sei mesi successivi alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui alle lettere l) e m) del comma 1) del presente articolo.
 4. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
 5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o

funzioni di direzione presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate o in società a quella o a queste concorrenti.

6. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

ART. 12

(Conflitto di interessi)

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte, o all'organo di riferimento a norma di Statuto, e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o, per il Segretario generale, il Consiglio di amministrazione si pronunciano come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione di cui al comma precedente, l'interessato risponde verso la Fondazione del danno eventualmente cagionato.

ART. 13

(Cause di sospensione e decadenza dalle cariche)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:
 - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità;
 - b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alle disposizioni sull'onorabilità relative a provvedimenti non passati in giudicato;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di misure penali cautelari personali.
2. Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'organo di appartenenza per i propri componenti o, per il Segretario generale, il Consiglio di amministrazione, in piena autonomia e discrezionalità, deliberano se concedere o meno la richiesta di sospensione temporanea.
3. I componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione dell'organo di appartenenza.
4. Il componente di un organo che assuma la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo, all'atto dell'accettazione.

ART. 14

(Indennità e compensi)

1. In conformità al criterio generale di buon utilizzo delle risorse ed a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 3, 4 e 5 del Protocollo d'intesa, la Fondazione determina l'entità dei compensi dei propri organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché in coerenza con la natura istituzionale dell'Ente e con l'assenza di finalità lucrative.
2. I compensi dei componenti degli Organi della Fondazione sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni.
3. La somma complessiva corrisposta a qualunque titolo al Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Consiglio di indirizzo e del Collegio sindacale non può in ogni caso superare l'importo determinato applicando ad ognuno dei seguenti scaglioni, in cui può essere ripartito il patrimonio di bilancio, le relative percentuali:
 - a) fino a 120 milioni di euro di patrimonio: 0,40%
 - b) oltre 120 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro di patrimonio: 0,10%
 - c) oltre 500 milioni di euro e fino a 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,05%
 - d) oltre 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,01%.
4. Nei limiti stabiliti al precedente comma 3:
 - a) ai componenti del Consiglio di indirizzo spetta, a titolo di compenso, una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dal Consiglio di indirizzo, sentito il Collegio sindacale;
 - b) ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni dell'organo, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza nonché le modalità di erogazione sono determinate dal Consiglio di indirizzo; i compensi attribuiti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono sottoposti al parere favorevole del Collegio sindacale;
 - c) al Presidente spetta un compenso annuo nella misura determinata dal Consiglio di indirizzo, sentito il Collegio sindacale. Al Presidente spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la carica e una medaglia di presenza pari a quella prevista per i componenti del Consiglio di amministrazione.
5. In ogni caso non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.
6. La partecipazione ad eventuali commissioni interne non fa maturare per gli organi statuari della Fondazione alcuna indennità e/o medaglia di presenza, ma unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

ART. 15

(Composizione e sua costituzione)

1. Il Consiglio di indirizzo è formato da 13 componenti dei quali 11 così designati:
 - a) n. 1 dalla Regione Liguria
 - b) n. 1 dalla Città metropolitana di Genova
 - c) n. 2 dal Comune di Genova
 - d) n. 1 dal Comune di Imperia
 - e) n. 1 dalla Provincia di Imperia
 - f) n. 2 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova
 - g) n. 1 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Imperia di concerto con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona
 - h) n. 1 dall'Arcidiocesi di Genova, dalla Diocesi di Chiavari, dalla Diocesi di Albenga-Imperia e dalla Diocesi di Ventimiglia-Sanremo di concerto tra loro
 - i) n. 1 dall'Università degli Studi di Genova.
2. I nominativi designati devono essere scelti in modo da consentire il rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999 per ciò che attiene all'equilibrata rappresentatività, anche territoriale, degli interessi connessi agli scopi ed ai settori di attività della Fondazione.
3. Le designazioni devono assicurare una qualificata ed equilibrata presenza del territorio con l'apporto di persone di provata professionalità e competenza in grado di contribuire efficacemente al perseguimento dei fini istituzionali ed alla funzionalità della Fondazione.
4. Le designazioni di cui al comma 1, lett. c) e f), del presente articolo devono rispettare il principio della parità di genere.
5. Del Consiglio fanno altresì parte 2 componenti, di chiara e indiscussa fama, individuata in base ad esperienza e professionalità, che devono essere cooptati nella prima riunione e selezionati sulla base di candidature sottoscritte da almeno tre organizzazioni riconosciute dalla Legge Regionale n. 42/2012 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore), di cui uno residente nella provincia di Genova ed uno residente nella provincia di Imperia, nel rispetto del principio della parità di genere e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.
6. La Fondazione verifica periodicamente che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le

risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.

7. Il Consiglio di indirizzo elegge il Presidente della Fondazione anche fuori dal proprio ambito.
8. I componenti il Consiglio di indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Essi agiscono nell'interesse esclusivo della Fondazione per la realizzazione degli scopi statutari.
9. Il Presidente della Fondazione almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo, ovvero entro quindici giorni dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, a mezzo di lettera raccomandata, invita i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto, alle designazioni di rispettiva competenza, avuto riguardo ai requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, documenti entrambi disponibili sul sito internet della Fondazione.
10. I soggetti di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto, al più tardi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'invito di cui al comma precedente, provvedono alle designazioni di competenza, dandone comunicazione scritta al Presidente della Fondazione.
11. Unitamente alla designazione deve pervenire alla Fondazione un analitico curriculum vitae e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà debitamente resa nelle forme di Legge, attestante l'effettivo possesso dei requisiti richiesti e l'impegno di cui all'art. 11, comma 3, dello Statuto a non candidarsi, nei sei mesi successivi alla cessazione della carica, per l'assunzione degli incarichi indicati nel medesimo articolo.
12. Il Consiglio di indirizzo in carica provvede, entro 20 (venti) giorni antecedenti alla sua scadenza, all'esame della documentazione e, in piena autonomia, alla relativa nomina.
13. Nel caso venga accertata l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti, ovvero nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate nel termine assegnato o secondo le modalità e le previsioni contenute nello Statuto e nel Regolamento, di cui al precedente art. 9, comma 5, la procedura si ripete secondo quanto previsto nel predetto Regolamento nei confronti del designante interessato che viene invitato per una ulteriore sola volta a produrre una nuova designazione nei termini seguenti:
 - i* in caso di inesistenza o insufficienza dei requisiti richiesti o le designazioni non vengano effettuate nel termine assegnato, i designanti di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto vengono invitati a produrre una nuova designazione nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta motivata del Presidente della Fondazione;
 - ii* qualora lo stesso nominativo venga designato da più soggetti, il Presidente della Fondazione chiede al soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale di provvedere entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta alla sostituzione del nominativo designato;
 - iii* qualora, con riferimento alle designazioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) e f), il soggetto designante non rispetti il principio della parità di genere, lo stesso viene invitato dal Presidente della

Fondazione a formulare una nuova designazione nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento richiesta.

14. Ove i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, dello Statuto non provvedano agli adempimenti richiesti al comma precedente secondo le indicazioni e i termini stabiliti, gli stessi non potranno più designare ulteriori candidati e alla relativa nomina provvede, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta del Presidente, il Prefetto di Genova che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Ente a cui spettava la designazione.

15. Il Presidente della Fondazione almeno 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo, ovvero entro quindici giorni dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, adotta un bando per la presentazione delle candidature di cui all'art. 15, comma 5, dello Statuto.

Il bando deve essere reso pubblico con le modalità ritenute più idonee. Il bando contiene l'invito alla presentazione delle candidature entro 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione e l'indicazione dei requisiti richiesti alle organizzazioni per la presentazione delle candidature e dei requisiti dei candidati per la nomina, secondo quanto previsto nel richiamato Regolamento.

Le candidature devono essere presentate da almeno tre organizzazioni riconosciute dalla Legge Regionale n. 42/2012 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore).

Le candidature, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle Organizzazioni candidanti ed essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista dallo specifico Regolamento, da:

- certificato di iscrizione nel Registro regionale del Terzo settore istituito presso la Regione Liguria;
- copia dello Statuto delle organizzazioni medesime;
- copie degli ultimi tre rendiconti annuali approvati.

ART. 16

(Competenze)

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di indirizzo, anche tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. 153/1999, le decisioni concernenti:
 - a) l'approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;
 - b) lo scioglimento della Fondazione, secondo quanto previsto all'art. 31 del presente Statuto;
 - c) l'approvazione e la modificazione dei regolamenti interni, salvo dove diversamente disposto;
 - d) la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 153/1999, art. 4, comma 1, lett f., e la revoca degli stessi per giusta causa, nonché la determinazione dei relativi compensi e il valore della medaglia di presenza;
 - e) la dichiarazione di decadenza e sospensione dei componenti del Consiglio di amministrazione nei casi previsti dallo Statuto, ove il Consiglio di amministrazione non vi provveda tempestivamente;
 - f) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli Organi di amministrazione e di controllo;

- g) la nomina e la revoca, per giusta causa, dei componenti del Collegio sindacale, la determinazione dei relativi compensi e il valore della medaglia di presenza, la dichiarazione di decadenza e di sospensione degli stessi nei casi previsti dal presente Statuto;
 - h) la nomina di eventuali commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti all'interno del Consiglio di indirizzo, determinandone le funzioni e la composizione;
 - i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, nonché la destinazione dell'avanzo di gestione;
 - j) la determinazione, sentito il Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili definendo in linea di massima gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi; il Consiglio di indirizzo provvede altresì a monitorare l'attuazione dei programmi pluriennali e dell'attività erogativa disposta dal Consiglio di amministrazione;
 - l) la definizione, su proposta del Consiglio di amministrazione, dei settori rilevanti in cui la Fondazione opererà nell'ambito della programmazione pluriennale;
 - m) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione, predisposto dal Consiglio di amministrazione;
 - n) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - o) la costituzione di società strumentali, nonché l'acquisto o la dismissione di partecipazioni in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
 - p) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione e liquidazione della Fondazione;
 - q) la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione;
 - r) la nomina dei membri del Consiglio di indirizzo nei casi previsti dallo Statuto;
 - s) la deliberazione dei compensi e delle medaglie di presenza da corrispondere ai componenti il Consiglio di indirizzo e al Presidente della Fondazione, sentito il Collegio sindacale;
 - t) l'affidamento dell'incarico di revisione contabile ad apposita società di revisione e/o allo stesso Collegio sindacale;
 - u) la dichiarazione di sospensione o decadenza dei componenti del Consiglio di indirizzo.
2. Al Consiglio di indirizzo spetta vigilare sull'operato del Consiglio di amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione, nonché sui risultati dell'attività di investimento, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti.

ART. 17

(Riunioni e deliberazioni)

1. Il Consiglio di indirizzo si riunisce di regola almeno ogni 3 mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, presso la sede della Fondazione od altrove, in Italia, previa convocazione da parte del Presidente stesso o di chi ne fa le veci, che propone gli argomenti da trattare nell'ordine del giorno.

2. I componenti del Consiglio di indirizzo, in numero non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore, o il Collegio sindacale, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di indirizzo, indicando l'oggetto su cui deliberare. Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio sindacale.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sintetica degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di indirizzo, del Collegio sindacale e, per conoscenza, del Consiglio di amministrazione almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
4. Alle riunioni del Consiglio di indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di amministrazione, al fine di prestare la necessaria collaborazione soprattutto nella definizione dei programmi di attività.
5. Le riunioni possono avere luogo anche in tele-videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e/o il Segretario generale.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, escludendosi dal computo il Presidente. In caso di presenza di tutti i componenti e di tutti i sindaci effettivi, il Consiglio si intende validamente costituito anche in assenza di convocazione.
7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne adempie le funzioni il Consigliere anziano, per tale intendendosi colui che riveste la carica di Consigliere di indirizzo da maggior tempo e ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
8. Il Presidente, stante la duplicità di funzioni di cui all'art. 20, dirige i lavori delle riunioni senza diritto di voto.
9. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; fermo restando quanto previsto ai commi 11 e 12; in caso di parità di voti, l'esito della votazione si intende negativo e la proposta oggetto della votazione si intende respinta.
10. Le votazioni riguardanti singole persone e le votazioni relative alla nomina dei membri degli Organi statutari hanno luogo a scrutinio segreto; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
11. Le deliberazioni riguardanti l'elezione e la revoca del Presidente e dei Consiglieri di amministrazione, nonché quelle relative a regolamenti sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
12. Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione sono assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti, arrotondata all'unità maggiore, degli aventi diritto.
13. I verbali delle riunioni sono redatti e trascritti su apposito libro, a cura del Segretario generale che partecipa alle relative riunioni nella veste di Segretario del Consiglio e che può farsi coadiuvare da altre persone, designate dal Consiglio o dallo stesso Segretario. In caso di assenza del Segretario generale, i compiti di cui sopra sono svolti da altra persona designata dal Consiglio. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario generale.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova di quanto verificatosi nel corso della relativa riunione e delle deliberazioni assunte dal Consiglio di indirizzo.

ART. 18

(Durata in carica)

1. Il Consiglio di indirizzo dura in carica 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di insediamento. Tutti i consiglieri decadono con l'approvazione del quarto bilancio relativo al loro mandato.
2. Il mandato dei componenti il Consiglio di indirizzo nominati in sostituzione dei componenti anticipatamente cessati dalla carica termina con la scadenza del Consiglio di indirizzo di cui sono divenuti parte.

ART. 19

(Dimissioni, sospensione e decadenza)

1. Il Consigliere di indirizzo che intenda dimettersi deve darne comunicazione scritta e motivata al Presidente e all'intero Consiglio di indirizzo nonché al Presidente del Collegio sindacale.
2. Il Consiglio di indirizzo dichiara decaduti o sospesi i membri del Consiglio di amministrazione e i membri del Collegio sindacale in relazione ai quali i suddetti organi non abbiano provveduto a dichiarare la decadenza o la sospensione nei termini previsti dallo Statuto. Rimane comunque salvo l'esercizio del potere sostitutivo da parte dell'Autorità di Vigilanza nei confronti degli organi collegiali che abbiano ommesso di dichiarare la sospensione o decadenza dei propri componenti.

PRESIDENTE

ART. 20

(Nomina)

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di indirizzo, anche tra soggetti non componenti il Consiglio stesso, non appena sia stato costituito tale organo secondo le norme di cui al presente Statuto e al Regolamento per le nomine. Il Presidente della Fondazione assume la propria funzione non appena nominato.
2. Il Presidente non fa parte del Consiglio di indirizzo e qualora venga scelto tra i membri di tale Consiglio si provvede alla sua sostituzione all'interno di tale Organo con le modalità di cui al presente Statuto e al Regolamento per le nomine.
3. La durata e il numero massimo dei mandati del Presidente della Fondazione coincidono con quelli dei componenti del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.

ART. 21

(Funzioni)

1. Il Presidente promuove le attività della Fondazione, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo e al funzionamento generale della struttura organizzativa della Fondazione.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi sede e grado e natura, nonché dinanzi a ogni Autorità Giudicante Ordinaria, speciale, arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e consulenti tecnici.
3. Il Presidente ha la firma sociale.
4. In caso di comprovata assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale e il potere di firma spettano al Vice Presidente. In caso di comprovata assenza o impedimento di entrambi, al consigliere di amministrazione più anziano (l'anzianità è determinata per carica e, a fronte di pari anzianità di carica, per età).
5. Al Presidente spettano altresì compiti di impulso, coordinamento e cura dell'ordinato svolgimento dei lavori degli organi da esso presieduti, nonché di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi organi assunte.
6. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di indirizzo nel quale non ha diritto di voto e presiede il Consiglio di amministrazione, che non ha, nei suoi confronti, alcun potere di deliberare in merito alla revoca, sospensione o decadenza.
7. Il Presidente assume nell'interesse della Fondazione qualsiasi provvedimento egli reputi opportuno ove ricorrano motivi di urgenza. L'efficacia della delibera d'urgenza adottata dal Presidente è soggetta alla successiva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.
8. Fermo restando quanto previsto in merito alla rappresentanza legale e ai poteri di firma, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito:
 - a) nella presidenza del Consiglio di indirizzo, dal consigliere anziano, per tale intendendosi colui che riveste la carica di Consigliere di indirizzo da maggior tempo e ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età;
 - b) nella presidenza del Consiglio di amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione presente in Consiglio, per tale intendendosi il più anziano per anni consecutivi di carica, ovvero, a parità di carica, dal consigliere più anziano per età.
9. Qualora per qualsiasi causa il Presidente cessi dalle sue funzioni prima della sua scadenza, il Vice Presidente convoca, entro cinque giorni dalla cessazione, il Consiglio di indirizzo, il quale provvede alla nuova nomina, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento per le nomine, non oltre trenta giorni dalla cessazione dalle funzioni di Presidente.

ART. 22

(Sospensione decadenza, revoca e dimissioni)

1. Al Presidente si applicano le cause di sospensione e decadenza previste dall'art. 12 dello Statuto;
2. Il Presidente, ai fini di cui all'art. 12, comma 1, dello Statuto, ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ai componenti il Consiglio di indirizzo e al Presidente del Collegio sindacale delle cause, anche sopravvenute, di decadenza, sospensione, incompatibilità e ineleggibilità che lo riguardano.

3. La sospensione, decadenza, nonché la revoca del Presidente della Fondazione sono decise dal Consiglio di indirizzo.
4. In caso di revoca del Presidente della Fondazione, il Consiglio di indirizzo provvede entro trenta giorni alla nomina del nuovo Presidente il quale prende immediatamente possesso della carica.
5. In caso di sospensione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 21 per lo svolgimento temporaneo delle funzioni in caso di impedimento o assenza del Presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 23

(Composizione, nomina, durata)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) Consiglieri, compreso il Presidente che ne fa parte di diritto. Il Presidente della Fondazione ha diritto di voto in seno al Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione sceglie al proprio interno il Vice Presidente.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovati requisiti culturali e professionali e/o di competenza ed esperienza riguardo ai settori di attività e alle esigenze operative della Fondazione.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere scelti dal Consiglio di indirizzo secondo criteri di tipo selettivo-comparativo, con riferimento al possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e nel rispetto dei criteri di rappresentanza territoriale previsti dall'art. 4, lettera f., del D.Lgs. 153/1999, nonché del principio della parità di genere, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento per le nomine.
5. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene mediante votazione a scrutinio segreto, sulla base di liste presentate al Presidente da un minimo di due componenti del Consiglio di indirizzo aventi diritto al voto e contenenti ciascuna quattro nominativi dei quali i primi due devono rappresentare il territorio di Genova e Imperia e contemperare il principio della parità di genere.
6. Non è consentita la cooptazione per la formazione del Consiglio di amministrazione.
7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni così come il Consiglio di indirizzo e scade con le stesse tempistiche dello stesso Consiglio di indirizzo.

ART. 24

(Dimissioni, sospensione e decadenza)

1. Il componente del Consiglio di amministrazione che rinuncia in qualsiasi momento alla carica deve darne comunicazione scritta e motivata al Presidente e al Presidente del Collegio sindacale.
2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio di indirizzo al fine di provvedere alla nomina del nuovo/nuovi amministratore/i. Il mandato dell'amministratore subentrato cessa alla scadenza del Consiglio stesso di cui è divenuto parte.
3. Qualora per dimissioni o per altra causa venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'intero Consiglio si intende dimissionario e il Presidente convoca senza indugio il

Consiglio di indirizzo affinché provveda alle nuove nomine secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento per le nomine.

4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di sospensione e decadenza previste dal presente Statuto per gli altri componenti degli organi della Fondazione.
5. I componenti il Consiglio di amministrazione decadono, altresì, in conseguenza della deliberazione, da parte del Consiglio di indirizzo, dell'azione di responsabilità promossa nei loro confronti.

ART. 25

(Poteri e competenze)

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione.
La gestione della Fondazione da parte del Consiglio di amministrazione è basata sulle linee strategiche e sugli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio di indirizzo.
2. Competono al Consiglio di amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione esclusi quelli espressamente riservati dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi della Fondazione.

Il Consiglio provvede, in particolare, a:

- a) verificare la sussistenza in capo ai propri membri dei requisiti di appartenenza all'organo;
- b) dichiarare decaduti o sospendere i propri componenti, con l'eccezione del Presidente della Fondazione;
- c) definire i programmi operativi delle attività istituzionali, nell'ambito di quanto stabilito nel documento pluriennale e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché esercitare attività di proposta e di impulso ai fini delle decisioni del Consiglio di indirizzo;
- d) nominare, revocare, determinare il compenso, dichiarare la decadenza o la sospensione del Segretario generale;
- e) predisporre il progetto di bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
- f) predisporre il documento programmatico previsionale annuale;
- g) effettuare la gestione esecutiva delle deliberazioni dell'organo di indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente l'attività della Fondazione;
- h) definire, su proposta del Segretario generale, il Regolamento interno degli uffici e le norme relative all'organico e al trattamento del personale;
- i) assumere il personale dipendente e gestire tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- l) promuovere azioni dinanzi agli organi giurisdizionali e resistere nelle stesse, nonché deliberare su conseguenti arbitrati e transazioni;
- m) formulare proposte al Consiglio di indirizzo in ordine:
 - 1) alle modifiche statutarie
 - 2) all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti interni
 - 3) ai programmi di intervento della Fondazione
 - 4) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale
 - 5) alla costituzione di società strumentali

- 6) alla periodica individuazione dei settori rilevanti;
- n) designare e nominare amministratori e sindaci in società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
- o) con specifico riferimento alla gestione del patrimonio, così come stabilita da specifico Regolamento, spettano al Consiglio di amministrazione:
 - 1) la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie di investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dall'Organo di indirizzo;
 - 2) l'amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
 - 3) l'individuazione, secondo i criteri definiti dall'Organo di indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
 - 4) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
 - 5) l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
 - 6) la valutazione periodica dei gestori.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario generale specifici poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di amministrazione secondo modalità da questo fissate in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.
4. Il Consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni del Consiglio di indirizzo, senza diritto di voto, al fine di prestare la necessaria collaborazione soprattutto nella definizione dei programmi di attività.

ART. 26

(Funzionamento, adunanze e deliberazioni)

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, almeno ogni due mesi, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, presso la sede della Fondazione od altrove, in Italia, previa convocazione da parte del Presidente stesso o di chi ne fa le veci, che propone le materie da trattare nell'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sintetica degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
3. I componenti il Consiglio di amministrazione, in numero non inferiore a 2 (due), ovvero il Collegio sindacale, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di amministrazione indicando l'oggetto su cui deliberare. Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio sindacale.
4. Le riunioni possono avere luogo anche in tele-videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e/o il Segretario generale.

5. Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto, con esclusione dei consiglieri sospesi a norma di Statuto. In caso di presenza di tutti i componenti e di tutti i sindaci effettivi, il Consiglio si intende validamente costituito anche in assenza di convocazione.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano per anni consecutivi di carica, ovvero a parità di carica, dal consigliere più anziano per età.
7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente della Fondazione, ovvero di chi presiede la seduta a norma di Statuto, salvo che si tratti di votazione a scrutinio segreto.
8. Le votazioni su questioni riguardanti singole persone hanno luogo a scrutinio segreto. In caso di parità di voti l'esito della votazione si intenderà negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione.
9. I verbali delle riunioni sono redatti e trascritti su apposito libro, a cura del Segretario generale che partecipa alle relative riunioni nella veste di Segretario del Consiglio e che può farsi coadiuvare da altre persone, designate dal Consiglio stesso. In caso di assenza del Segretario generale, i compiti di cui sopra sono svolti da altra persona designata dal Consiglio. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario generale.
Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario generale, fanno piena prova di quanto verificatosi nel corso della relativa riunione e delle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 27

(Composizione, nomina, durata, funzioni, decadenza e sospensione)

1. Il Collegio sindacale è l'organo di controllo della Fondazione ed è composto da tre membri, fra cui viene scelto il Presidente, e da due supplenti. Il Consiglio di indirizzo nomina i componenti del Collegio sindacale, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento per le nomine.
2. I componenti del Collegio sindacale, fatte salve le previsioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 dello Statuto della Fondazione in materia di onorabilità e di incompatibilità e ineleggibilità, conflitto di interessi e decadenza, devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'assunzione della carica di sindaco di società per azioni di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162.
3. I componenti del Collegio sindacale sono scelti dal Consiglio di indirizzo sulla base di liste presentate al Presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza, da un minimo di quattro componenti il Consiglio di indirizzo e contenenti ciascuna cinque nominativi con specifica indicazione del Presidente, dei 2 sindaci effettivi e due sindaci supplenti dei quali i primi due devono rappresentare il territorio di Genova e Imperia e contemperare il principio della parità di genere.
4. I componenti del Collegio sindacale esercitano le funzioni indicate nelle disposizioni di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2403

bis a 2407 del codice civile, intendendosi rispettivamente il Consiglio di indirizzo e il Consiglio di amministrazione in luogo dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione. Il Collegio sindacale può esercitare, allorché attribuito, il controllo contabile, come previsto dall'art. 2409 bis e segg. del codice civile.

5. Il Collegio rimane in carica tre anni a partire dalla data del suo insediamento.
6. I componenti il Collegio non possono far parte di altri organi della Fondazione.
7. Il Presidente del Collegio, una volta comunicata l'accettazione della carica da parte di tutti i componenti il Collegio, deve provvedere a convocare senza indugio la prima riunione al fine dell'insediamento dell'organo.
8. Il Collegio si riunisce di regola almeno ogni tre mesi, su convocazione del Presidente del Collegio stesso, applicandosi per quanto concerne le modalità e i termini di convocazione quanto previsto dallo Statuto per il Consiglio di amministrazione.
9. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più di essi, il Presidente della Fondazione, o chi ne fa le veci, convoca tempestivamente il Consiglio di indirizzo per l'integrazione del Collegio sindacale.
10. In caso di cessazione per qualsivoglia ragione del Presidente del Collegio, la sua funzione viene esercitata temporaneamente dal più anziano in ordine di carica, ovvero di età in caso di parità di anzianità di carica. Il Consiglio di indirizzo, in caso di cessazione del Presidente del Collegio sindacale, con la delibera di nomina di un componente provvede anche alla nomina del nuovo Presidente del Collegio stesso.
11. I componenti nominati in sostituzione di componenti cessati restano in carica per la durata residua della carica dei componenti sostituiti.
12. I componenti il Collegio sindacale debbono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo e, ove manchino per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti dalla carica con il procedimento previsto dallo Statuto.
13. I verbali, gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

SEGRETARIO GENERALE

ART. 28

(Nomina, funzioni, sospensione, decadenza)

1. Il Segretario generale è a capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Segretario generale deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo e in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti la carica.
3. In caso di sua assenza o impedimento ne adempie temporaneamente le funzioni altra persona all'uopo incaricata dal Consiglio di amministrazione alla quale si applicano le medesime disposizioni in tema di incompatibilità e onorabilità previste per il Segretario generale. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

4. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione che ne determina la durata dell'incarico ed il compenso e che può deliberarne la revoca.
5. Il Segretario generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione nonché alle riunioni delle eventuali commissioni costituite dagli Organi della Fondazione.
6. Il Segretario generale è responsabile della tenuta e aggiornamento dei libri e delle scritture contabili e ne cura la conservazione.
7. Il Segretario generale provvede ad istruire gli atti per i quali abbia avuto indicazione o delega dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari.
8. Al Segretario generale si applicano le cause di sospensione e decadenza previste dall'art. 12 dello Statuto. Nel caso in cui il Segretario generale sia un dipendente della Fondazione, allo stesso non si applica l'incompatibilità prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del presente Statuto limitatamente all'essere dipendente.

ART. 29

(Proroga degli organi)

Fatto salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, gli organi della Fondazione cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni nella pienezza delle loro attribuzioni sino all'insediamento dei rispettivi nuovi organi. Gli organi preposti alle rispettive nomine devono comunque procedere alle stesse non oltre 60 giorni dalla scadenza degli Organi uscenti.

TITOLO IV – BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

ART. 30

(Esercizio finanziario, scritture contabili)

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. La Fondazione si deve attenere in tutto a quanto disposto al riguardo dall'art. 9 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e sue successive modifiche e integrazioni, osservando, altresì, le prescrizioni regolamentari stabilite dall'Autorità di Vigilanza.
3. Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili la Fondazione si adegua, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
4. La Fondazione deve provvedere entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'esercizio successivo, ad adottare un "documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni dall'adozione all'Autorità di Vigilanza. Nel documento sono indicati gli impieghi del patrimonio indirizzati al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio.

ART. 31

(Bilancio)

1. Il Consiglio di indirizzo approva, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Bilancio annuale e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di amministrazione e depositati almeno trenta giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione ed inviati nel medesimo termine al Collegio sindacale. Il Collegio sindacale deve redigere apposita relazione da depositarsi entro i successivi 15 giorni presso la sede della Fondazione e riferirne al Consiglio di indirizzo ai sensi dell'art. 2429 Cod. Civ.
2. Il Bilancio si compone dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e della Nota Integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli scopi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
3. Nella redazione del Bilancio il Consiglio di amministrazione si attiene al Regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di Legge.
4. In particolare, il Bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività della Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
5. Nel bilancio viene data separata e specifica indicazione degli impieghi effettuati, evidenziandone la relativa redditività.
6. Nel bilancio della Fondazione sono fornite informazioni di natura qualitativa e quantitativa relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
7. Entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione del Bilancio annuale d'esercizio da parte del Consiglio d'indirizzo, il Bilancio stesso, le relazioni che lo accompagnano e la relativa delibera d'approvazione devono essere trasmessi all'Autorità di Vigilanza. Ferme restando le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in merito ai bilanci ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n.153, il Consiglio d'indirizzo delibera le forme ritenute più opportune per rendere pubblici i risultati dei bilanci annuali ai fini di trasparenza delle gestioni.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 32

(Scioglimento e liquidazione della Fondazione)

1. La Fondazione si può sciogliere su delibera assunta dal Consiglio di indirizzo con la maggioranza dei due terzi arrotondata all'unità superiore dei componenti aventi diritto al voto quando siano stati raggiunti gli scopi statutari, ovvero vi sia l'impossibilità di perseguire gli scopi stessi. Entro 30 (trenta) giorni dalla delibera, questa dovrà essere trasmessa alla competente Autorità di Vigilanza per l'emissione del necessario decreto di liquidazione ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, limitandosi la Fondazione, nelle more del provvedimento, alle incombenze amministrative, contabili e fiscali imposte dalle Autorità o di legge.

2. Resta fermo quanto stabilito all'art. 11 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in base al quale l'Autorità di Vigilanza, sentito il Consiglio di indirizzo della Fondazione, può comunque in ogni caso disporre provvedimenti straordinari in ordine all'amministrazione e, in particolari casi previsti dal citato art. 11, comma 7, alla liquidazione della Fondazione.
3. In caso di scioglimento e di liquidazione della Fondazione, con la medesima delibera del Consiglio di indirizzo si potrà disporre che l'eventuale residuo netto del patrimonio sia destinato a fondazioni che perseguano scopi statutari uguali o analoghi a quelli della Fondazione e che assicurino sia la continuità degli interventi già avviati, sia la continuità degli interventi sul territorio di attività della Fondazione, nonché la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo ai settori rilevanti di attività della Fondazione stessa.

ART. 33

(Disposizioni transitorie)

1. Lo Statuto e le relative modifiche entrano in vigore alla data di approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. La Fondazione assicura di dare adeguata pubblicità allo Statuto mediante deposito dello stesso presso l'Ufficio del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Genova e attraverso le forme ed i mezzi ritenuti più idonei.
3. Le disposizioni concernenti la composizione del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione si applicano a partire dal primo rinnovo degli organi successivo all'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza del presente Statuto.
4. I componenti degli Organi di amministrazione e di indirizzo in carica all'entrata in vigore del presente Statuto concluderanno il loro mandato con l'approvazione del bilancio 2015 e quindi entro il 30 aprile 2016. Per la nomina dei nuovi Organi si richiamano le disposizioni previste dal presente Statuto e dallo specifico Regolamento.
5. Il Consiglio di indirizzo e il Consiglio di amministrazione nominati successivamente all'approvazione del presente Statuto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze termineranno il loro mandato con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica.
6. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 5, comma 2, lettera b), la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2, comma 8, del Protocollo d'intesa.
7. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 5, comma 6, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del Protocollo d'intesa.
8. La verifica di cui all'art. 15, comma 6, avrà luogo successivamente all'insediamento del nuovo Organo di indirizzo.

ART. 34

(Norma di chiusura)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osservano e applicano le norme di Legge.